## Art. 1 - Costituzione

**C. 1 -** E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "**WHITE FOX TAE KWON DO PIEMONTE A.S.D.**". Questa risponde ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37 e 38 del Codice Civile.

**C. 2 -** L'Associazione ha sede in **Via Giuseppe Garibaldi, 59 - 13836 Cossato (BI)** non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico o religioso, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.

**C. 3 -** Resta fatto salvo il diritto della Associazione di poter variare, tramite approvazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, la propria sede sociale nell'ambito della provincia di Biella senza l'obbligo di modifica al presente Statuto, purché assolti gli obblighi di legge in quanto a comunicazioni necessarie.

**C. 4 -** L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero..

**C. 5 -** L'Associazione avrà durata illimitata.

## Art. 2 - Finalità e scopi

**C. 1 -** L'Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività sportiva del TAEKWONDO e, più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla FITA, Federazione Italiana Taekwondo, alla quale si affilia, ivi compresa l'attività didattica.

**C. 2 -** A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, corsi, stage, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della FITA.

**C. 3 -** L'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della FITA e le deliberazioni di quest'ultima. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti del CONI e della FITA nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

**C. 4 -** L'Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.

**C. 5 -** Nel rispetto delle finalità e scopi, l'associazione potrà attuare tutte le iniziative specifiche, mirate alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo, del TAEKWONDO nel pieno rispetto dei regolamenti CONI e FITA.

**C. 6 -** L'associazione potrà, purché in linea con quanto previsto dalle normative CONI e FITA, organizzare corsi didattici presso strutture terze aventi le stesse finalità.

**C. 7 -** L'Associazione intende, altresì, provvedere all'assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio abbigliamento o altri beni e attrezzature idonee alla pratica delle discipline della FITA.

## Art. 3 - Domanda di ammissione a socio ordinario

**C. 1 -** Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto e intendano collaborare per il raggiungimento degli obiettivi ai fini indicati.

**C. 2 -** La domanda va inoltrata su apposito modulo, e gli aspiranti devono essere possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di condanne penali per delitti dolosi;
- assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo;

**C. 3 -** Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede a ratificare in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.

**C. 4 -** Nessun motivo legato a distinzioni di razza, di sesso o di religione può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione Sportiva.

**C. 5 -** In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

## Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

**C. 1 -** Tutti i Soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

**C. 2 -** La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

**C. 3 -** I soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; inoltre devono mantenersi aggiornati in merito a tutte le comunicazioni inviate tramite i canali ufficiali dell'associazione;

**C. 4 -** E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 6 che ne comportano la perdita.

**C. 5 -** Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

**C. 6 -** I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione.

## Art. 5 - Quota associativa

**C. 1 -** Il periodo della quota associativa è valido dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'esercizio in corso.

**C. 2 -** Il rinnovo della iscrizione sarà possibile dal 1 gennaio al 28 febbraio, valido per l'esercizio in corso. Trascorso questo periodo, si perde temporaneamente lo stato di Socio. Se il rinnovo avviene entro l'anno solare, tutti i diritti sono ristabiliti senza formalità. Diversamente decade in modo definitvo la partecipazione alla A.S.D. Una nuova partecipazione sarà soggetta ad una nuova iscrizione.

**C. 3 -** La quota associativa può essere dal Consiglio Direttivo concessa a titolo gratuito.

**C. 4 -** La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile. In qualsiasi caso di perdita di diritto associativo non si ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## Art. 6 - Decadenza dei soci ordinari

**C. 1 -** I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria. In questo caso dovranno essere presentate al Presidente. Queste potranno essere motivate con:
  - i. ad nutum, ovvero la cui causa sta solamente nella volontà di recedere. In questo caso le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno sociale, purché comunicato con anticipo di almeno tre mesi (Art. 24 del Codice Civile)
  - ii. per giusta causa, ovvero come conseguenza di un mutamento, successivo all'adesione, di un contenuto essenziale del contratto di adesione o Statuto. Tale recesso ha effetto immediato dal momento in cui l'Associazione nella figura del Presidente o chi ne esercita i diritti ne viene a conoscenza. Tale esercizio non può essere subordinato ad alcuna condizione.
- mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
- radiazione: deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti;

**C. 2 -** Il provvedimento di radiazione del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto. L'associato radiato non può essere più ammesso.

## Art. 7 - Organi dell'Associazione

**C. 1 -** Gli organi sociali sono:

- L'assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.
- il Collegio dei Revisori (qualora se ne ravveda la necessità)

## Art. 8 - Assemblea

**C. 1 -** L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

**C. 2 -** Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

## Art. 9 - Compiti dell'assemblea

**C. 1 -** Almeno una convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.

**C. 2 -** Altre assemblee ordinarie potranno essere indette dal Consiglio Direttivo, fornendo un preavviso ai soci di almeno 8 giorni dalla data di convocazione

**C. 3 -** L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 11

**C. 4 -** L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 17 al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

**C. 5 -** Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 11:

- Approvare lo Statuto e delle sue eventuali modifiche;
- Approvare il regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;
- Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 28

**C. 6 -** L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

## Art. 10 - Diritti di partecipazione

**C. 1 -** Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale.

**C. 2 -** Hanno diritto di voto in Assemblea i soci ordinari che sono già stati accettati dal Consiglio Direttivo, anche se non hanno ancora ricevuto risposta scritta dallo stesso, purché la loro ammissione venga decretata e annotata sul verbale. Inoltre hanno diritto di voto i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno 7 giorni prima dello svolgimento della stessa.

**C. 3 -** Ogni socio ha diritto ad un voto.

**C. 4 -** Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore fino al massimo di due deleghe.

## Art. 11 - Convocazione Associazione

**C. 1 -** La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporne l'ordine del giorno.

**C. 2 -** In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

**C. 3 -** La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante comunicazione come previsto dal regolamento interno, almeno 8 gg. prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

## Art. 12 - Validità assembleare

**C. 1 -** Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.

**C. 2 -** Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

**C. 3 -** Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

## Art. 13 - Consiglio Direttivo

**C. 1 -** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere.

**C. 2 -** Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

**C. 3 -** Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

**C. 4 -** In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive, se rigorosamente documentate e sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

**C. 5 -** Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

**C. 6 -** Il Direttore Tecnico dell'Associazione Sportiva e gli insegnanti sono sempre chiamati a presenziare le riunioni del Consiglio Direttivo. Qual'ora esprimano parere sul dibattito in corso sarà regolarmente registrato nel verbale della riunione.

**C. 7 -** Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

## Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

**C. 1 -** Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;

3. fissare le date delle assemblea ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
4. redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
5. promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall'assemblea;
6. provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
7. determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
8. determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
9. adottare i provvedimenti di radiazione;
10. curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente Statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;
11. attuare le finalità previste dallo Statuto.

## Art. 15 - Convocazione Consiglio Direttivo

**C. 1 -** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

## Art. 16 - Dimissioni

**C. 1 -** Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell'ultimo eletto. In carenza di tale condizione, il Consiglio potrà eleggere tra i soci un ugual numero di membri.
Questi, però, dovranno essere confermati nella prossima Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.

**C. 2 -** Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

**C. 3 -** Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

**C. 4 -** Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

## Art. 17 - Il Presidente

**C. 1 -** Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

**C. 2 -** Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

**C. 3 -** Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.

**C. 4 -** Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.

**C. 5 -** Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

## Art. 18 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

## Art. 19 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

## Art. 20 - Il collegio dei revisori

**C. 1 -** Viene data possibilità, qualora se ne ravvisi l'effettiva necessità, di nominare un Collegio dei Revisori. Viene nominato dall'Assemblea dei soci, composto da tre, massimo cinque, membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci.

**C. 1 -** Il Collegio del revisori rimane in carica per 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico e può essere rieletto.

**C. 2 -** La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

**C. 3 -** Il Collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della relazione annuale del rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea.

## Art. 21 - Incompatibilità ed esclusioni

**C. 1 -** Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.

**C. 2 -** Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
- Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- Coloro che abbiano subìto squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

## Art. 22 - Anno sociale

**C. 1 -** L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

## Art. 23 - Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

**C. 1 -** Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

## Art. 24 - Patrimonio ed entrate

**C. 1 -** L'Associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a. quote associative ordinarie;
b. quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
c. donazioni, eredità legati e lasciti testamentari;
d. erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
e. entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
g. entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
h. entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
i. rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
j. locazione o affitto di beni mobili e immobili;
k. ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalle normative vigenti.

**C. 2 -** Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

**C. 3 -** L'associazione, in accordo con le finalità statutarie, potrà compiere azioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali o al raggiungimento delle finalità previste.

**C. 4 -** L'associazione si propone di svolgere occasionalmente anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

a. svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico ed aventi per tema, lo sport in genere ed il TAEKWONDO nello specifico;
b. predisporre dei centri servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione e all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio del TAEKWONDO ed altre attività FITA;
c. istituire corsi di preparazione a tutti i livelli della discipline previste dall'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e preparazione per allenatori e tecnici;
d. promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia ed all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;
e. gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibilità di somministrazione di alimenti e bevande;
f. pubblicare o partecipare alla pubblicazione di riviste, materiale multimediale ed altro materiale divulgativo e conoscitivo;
g. aprire e gestire uno o più siti internet.

**C. 5 -** L'associazione potrà sempre aderire anche a quanto non espressamente qui citato, da sola o in partecipazione con altre realtà aventi gli stessi scopi, purché non in violazione dello Statuto e del regolamento CONI e FITA.

**C. 6 -** I fondi potranno essere depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

**C. 7 -** In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

## Art. 25 - Sezioni

**C. 1 -** L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

## Art. 26 - Trasformazione

**C. 1 -** L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n.° 50.

## Art. 27 - Modifiche Statuto

**C. 1 -** Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## Art. 28 - Scioglimento

**C. 1 -** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentato da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

**C. 2 -** L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

**C. 3 -** La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## Art. 29 - Clausola Compromissoria

**C. 1 -** Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il CONI .

## Art. 30 - Norma di rinvio

**C. 1 -** Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Taekwondo a cui l'Associazione è affiliata, le disposizioni del CONI, e in subordine le norme del codice civile.